



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  
Provincia di Firenze

Servizio 5 Governo del Territorio  
Ufficio Sviluppo Economico

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N° 014 del 03.08.2009

OGGETTO: Legge Comunitaria 2008 del 07/07/2009 n. 88, art. 23 – Atto di indirizzi interpretativo e applicativo.

L'anno duemilanove e questo dì tre del mese di agosto alle ore 15,30 in Greve in Chianti nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

BENCISTA' ALBERTO	Sindaco	Presente
BURGASSI LETIZIA	Assessore	Presente
FORZONI SIMONA	Assessore	Presente
ROMITI STEFANO	Assessore	Presente
PIERINI FILIPPO	Assessore	Presente
SOTTANI PAOLO	Assessore	Presente
VANNI TOMMASO	Assessore	Presente

Presenti N. 7      Assente N. 0

Assume la Presidenza il Sindaco Alberto Bencistà, partecipa la sottoscritta Avv. MB Dupuis, Segretario Generale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, per potere deliberare dichiara aperta la seduta.



## LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto come con la Comunicazione 2006/625 della Comunità Europea sia stata individuata una strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcool;

Visto come con la legge comunitaria 2008 ( Legge 88 del 7.7.2009), all'art.23 è stato disposto che dopo l'art. 14 della legge 30.3.2001 sia inserito un ulteriore articolo ( il 14 bis) afferente la vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche all'interno del quale è previsto che , dalle 24 alle ore 7, la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche è consentito esclusivamente nelle pertinenze degli esercizi soggetti ad autorizzazione amministrativa, di cui all'art. 86 del TULPS del 18.6.1931 n.773 e successive modificazioni;

Visto che ai fini di assicurare la massima efficacia alla disposizione è stato previsto, al comma 2 dell'articolo di cui sopra , il divieto di somministrazione di alcoolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi indicati al precedente comma 1;

Visto che per effetto di tale disposizione, al fine di evitare qualsivoglia forma di diffusione dell'uso dell'alcol su aree e spazi pubblici, si è inteso circoscrivere la somministrazione di bevande alcoliche ancorandola esclusivamente agli esercizi autorizzati in forza dell'apposita licenza risalente al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931;

Rilevato come viene a porsi il problema interpretativo della effettiva portata di tale innovativa disposizione, se, cioè, per il richiamo letterale alle licenze ex art. 86 del TULPS di cui al R.D. n. 773/1931, si intenda precludere la vendita e la somministrazione anche agli esercizi regolarmente operanti su suolo pubblico e quindi legalmente autorizzati mediante concessione fissa ai sensi della disciplina regionale in vigore e del relativo regolamento comunale, oltreché ai casi di somministrazione in occasione di manifestazioni previamente autorizzate;

Considerato utile, ai fini interpretativi, il richiamo al senso e allo scopo della disposizione dell'art. 86 sopracitato; quello, cioè, di garantire alle autorità competenti la piena conoscenza, sia nella fase del rilascio della licenza che in quella del controllo, dei luoghi e dei soggetti che sono autorizzati alla vendita di bevande alcoliche su aree pubbliche, volendosi escludere ogni possibilità che tale somministrazione e vendita fosse effettuata in forma ambulante (itinerante), così come del resto specificato espressamente nel successivo art. 87, del già richiamato TULPS;

Rilevato che, sempre secondo una lettura logico sistematica, il richiamo, per la delimitazione degli esercizi esclusi dal divieto, alle "licenze" di cui al Testo Unico nella Legge di Pubblica Sicurezza, possa ritenersi inteso tenendo conto dell'evoluzione della materia che, notoriamente, risulta caratterizzata dall'intervento delle legislazioni regionali le quali, per quanto attiene la somministrazione di bevande alcoliche, hanno riguardato altresì gli esercizi su aree pubbliche con concessione fissa (L.R.T. n. 28 del 7 febbraio 2005 e relativo regolamento comunale) nonché i casi di somministrazione in occasioni di manifestazioni temporanee previamente autorizzate;

Visto pertanto come appaia rispondere alla logica delle disposizioni da ultimo introdotte nel nostro ordinamento far luogo a letture coerenti con lo scopo della norma stessa;



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  
Provincia di Firenze

Rilevato peraltro che proprio in ragione di tale dubbio interpretativo in sede di iter parlamentare della legge comunitaria 2009 è stato approvato apposito emendamento teso a sostituire il comma 2 dell'art.14 bis con un nuovo testo nel quale fra le attività escluse dai divieti di somministrazione e vendita nonché dalle sanzioni previste sono espressamente indicate quelle operanti su suolo pubblico in cui si effettua la vendita e somministrazione di bevande alcoliche che siano state debitamente autorizzate ai sensi delle vigenti discipline di settore e collocate in posteggi fissi individuati, come pure quelle previamente autorizzate in occasione di fiere, sagre e altre manifestazioni temporanee;

Visto come, nelle more dell'approvazione di detto emendamento, una eventuale interpretazione letterale restrittiva della norma potrebbe generare fenomeni contrari al suo spirito e agli obbiettivi che ne sono a fondamento, nel senso che potrebbe determinare un incentivo all'espandersi di fenomeni di vendita abusiva di bevande alcoliche con modalità difficilmente controllabili e verso cui potrebbe indirizzarsi il consumo di alcool da parte di giovani e adolescenti;

Ritenuto, pertanto, di adottare apposito provvedimento finalizzato ad impedire ogni forma di scadimento della qualità urbana, fra cui deve annoverarsi lo sviluppo di fenomeni di abuso dell'uso dell'alcool che la vendita illegale determinerebbe soprattutto nei giovani e adolescenti;

Visto, pertanto, nell'esercizio delle proprie attività di indirizzo politico-amministrativo dover approvare, ai fini di assicurare una applicazione della succitata norma in coerenza con quanto sopra evidenziato, apposito atto di indirizzo interpretativo e applicativo così come previsto dall'art. 4, lettera a) della legge 30 marzo 2001 n. 165, nelle more dell'approvazione del suddetto emendamento;

DELIBERA

Per quanto in narrativa esposto:

- di assumere, quale indirizzo interpretativo e applicativo e nelle more dell'approvazione dell'emendamento indicato in premessa, che nell'ambito della disposizione che fa richiamo all'art. 23 della legge comunitaria 2008 n. 88/2009 "agli esercizi previsti all'art.86 del testo unico della legge di pubblica sicurezza di cui al R.D. 18/6/1931 n. 773 e successive modificazioni" debbano esser ricompresi anche quelli svolti da esercizi operanti su suolo pubblico mediante debita autorizzazione e concessione rilasciata da parte del soggetto competente, nonché le vendite e somministrazioni previamente autorizzate in occasione di manifestazioni temporanee;
- che conseguentemente il divieto e le sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 14 bis (così come modificate all'art. 23 della legge comunitaria 2008) non sono al momento applicabili agli esercizi debitamente autorizzati e operanti su suolo pubblico ed esclusivamente in appositi spazi concessi e indicati nell'apposita concessione;
- che invece il divieto e le sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 14 bis sopracitato si applicano, oltre che a tutte le forme di attività abusiva su suolo pubblico, anche a quei soggetti, autorizzati, ai sensi delle disposizioni vigenti, al commercio su suolo pubblico in forma itinerante, ai quali, quindi, resta preclusa la somministrazione e vendita di bevande alcoliche su tutto il territorio comunale.